



Comune di MONSERRATO

Ufficio elettorale e leva militare

OBBLIGO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, integrato dalle Leggi 31 maggio 1975 n. 191, 24 dicembre 1986 n. 958, 11 agosto 1991 n. 269;
Vista la Legge 05 febbraio 1992, n. 91;

RENDE NOTO

quanto segue:

1) I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, che tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 compiranno il diciassettesimo anno di età, sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, i genitori o i tutori degli stessi hanno l'obbligo di curarne l'iscrizione nelle liste suddette.

2) Agli effetti di cui sopra sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) i giovani ammogliati il cui padre o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

f) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.

Agli effetti della iscrizione nelle liste di leva, è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il Comune di Roma.

3) Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che, non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva. Essi saranno cancellati dalla lista quando abbiano provato con documenti autentici di avere un'età minore di quella presunta.

4) Prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti che comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare. All'uopo i giovani iscritti debbono rivolgere domanda all'Ufficio di Leva competente, tramite l'Amministrazione comunale, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione delle liste di leva. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità stabilite dal Ministero della Difesa e corredata dei documenti prescritti.

5) Non possono essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma, di cui all'art. 91 del D.P.R. 237/64, gli iscritti che siano incorsi nelle sanzioni penali di cui al Capo XIV del sopracitato D.P.R., coloro che abbiano prodotto scientemente documenti falsi o infedeli, coloro che siano incorsi nel reato di diserzione o di allontanamento illecito o di mancanza alla chiamata alle armi e coloro che siano stati riconosciuti rei di essersi sottratti alla leva.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO LEVA COMUNALE PIAZZA MARIA VERGINE 1 TEL. 0705792248/7 FAX 0705792246 [✉elektorale@comune-monserrato.it](mailto:elektorale@comune-monserrato.it)

Dalla Sede Comunale, 01 gennaio 2010.

IL SINDACO
Marco Sini